



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

**Ufficio federale della sanità pubblica UFSP**  
Unità di direzione Sanità pubblica

19 giugno 2020

---

## **Preparazione e risposta a un nuovo aumento dei casi di COVID-19 in Svizzera**

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Esperienze della prima ondata .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Condizioni quadro giuridiche e competenze .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Cardini dell'ulteriore risposta all'epidemia di COVID-19.....</b>	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>Obiettivi .....</b>	<b>5</b>
<b>4.2</b>	<b>Principi.....</b>	<b>5</b>
<b>4.3</b>	<b>La risposta a un nuovo aumento .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Provvedimenti d'attuazione .....</b>	<b>6</b>
<b>5.1</b>	<b>Provvedimenti di base .....</b>	<b>6</b>
<b>5.2</b>	<b>Provvedimenti cantonali e regionali di attenuazione dei rischi .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Provvedimenti per il monitoraggio dell'epidemia e altri provvedimenti preparatori.....</b>	<b>9</b>
<b>6.1</b>	<b>Sistema di indicatori .....</b>	<b>9</b>
<b>6.2</b>	<b>Provvedimenti preparatori.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Conclusioni .....</b>	<b>10</b>

# 1 Situazione iniziale

La Svizzera ha gestito bene la prima ondata dell'epidemia di COVID-19. Nel confronto internazionale, il numero di decessi è stato contenuto e il numero di casi permane al momento a un livello basso<sup>1</sup>, ma in termini di sacrifici il prezzo pagato da Confederazione, Cantoni, molte aziende, altri attori e dall'intera popolazione è stato elevato. Per questa ragione, nelle settimane e nei mesi a venire sarà prioritario evitare un nuovo aumento del numero di casi e una seconda ondata<sup>2</sup>.

Momento, portata e durata di una seconda ondata sono impossibili da prevedere, ma un aspetto è certo: le premesse sono notevolmente cambiate. Il nostro Paese non verrà più sorpreso come all'inizio dell'anno da un forte incremento del numero di casi. In virtù delle conoscenze e delle esperienze acquisite con la prima ondata, la Svizzera è meglio preparata ad affrontare un virus pandemico e dispone di maggiori capacità. Grazie allo strumentario ampliato nel frattempo, per la prevenzione e la risposta a un nuovo aumento dei casi di COVID-19 potranno essere adottati nuovi approcci fondati su provvedimenti di base, attuati durante l'intero periodo di crisi, e su altri accorgimenti che al bisogno vanno ad aggiungersi ai primi.

Di seguito è tracciato un primo bilancio delle esperienze della prima ondata, e vengono definiti i cardini di una preparazione e una risposta per lo più decentralizzate all'evoluzione dell'epidemia.

## 2 Esperienze della prima ondata

Durante la prima ondata di COVID-19 in Svizzera, il Consiglio federale ha agito con l'obiettivo di proteggere la salute della popolazione e di limitare il più possibile le ripercussioni del contagio e della diffusione del virus SARS-CoV-2. Sono state definite tre fasi: «contenimento», «attenuazione dei rischi» e «allentamento». Quest'ultima accompagna la transizione dall'attenuazione dei rischi verso un nuovo contenimento<sup>3</sup>.

A causa dell'elevato numero di casi manifestatisi all'inizio dell'epidemia e del loro successivo aumento esponenziale, nel giro di poco tempo si è dovuti passare dal «contenimento» all'«attenuazione dei rischi», con conseguente adozione in tempi rapidi di una serie di provvedimenti – in parte assai onerosi per la popolazione e l'economia – validi per l'intero Paese. Questa decisione ha consentito di reagire molto in fretta, ma ha permesso di tenere solo limitatamente conto delle differenze regionali in termini di evoluzione dell'epidemia. Nella successiva fase di allentamento, piani di protezione specifici per settore hanno mantenuto basso il rischio di contagio nonostante il ripristino a tappe della vita economica e sociale.

Da metà maggio 2020 è palese che i provvedimenti adottati dal Consiglio federale dall'inizio della crisi hanno ridotto drasticamente la diffusione dell'epidemia e limitato il numero dei decessi. Oltre a questi effetti positivi, tali provvedimenti hanno tuttavia

---

<sup>1</sup> Lo conferma anche un'analisi del Deep Knowledge Group pubblicata l'8 giugno 2020: in riferimento alla COVID-19, la Svizzera è al momento considerato il Paese più sicuro al mondo (cfr. <http://analytics.dkv.global/covid-regional-assessment-200-regions/full-report.pdf>).

<sup>2</sup> Il confine tra un nuovo aumento di casi di COVID-19 e una cosiddetta seconda ondata è fluido. Spesso è possibile affermare solo a posteriori se un'inversione di tendenza è indicativa di un incremento temporaneo del numero di nuove infezioni oppure di una nuova ondata epidemica con un forte aumento del numero di casi per un periodo prolungato.

<sup>3</sup> Fase di contenimento = fase successiva all'attenuazione dell'ondata epidemica, obiettivo: evitare una nuova diffusione e un nuovo forte incremento dei casi di malattia; fase di attenuazione dei rischi = fase con un forte aumento del numero di casi, obiettivo: appiattire il più rapidamente possibile la curva epidemiologica; fase di allentamento = graduale riduzione dei provvedimenti di attenuazione dei rischi.

avuto anche pesanti ripercussioni sul piano economico e provocato consistenti mancati introiti, oltre a incisive limitazioni temporanee dei diritti fondamentali (in particolare della libertà di movimento, della libertà economica, della libertà di religione, del diritto all'istruzione scolastica di base ecc.).

Sull'efficacia dei singoli provvedimenti esistono al momento solo pochi dati comprovati scientificamente. Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi sono stati però avviati molti progetti di ricerca nazionali e internazionali per analizzare l'efficacia dei provvedimenti dal punto di vista epidemiologico, socioeconomico e sociale.

A seguito dei provvedimenti introdotti durante la fase di attenuazione dei rischi tra fine marzo e inizio maggio 2020, numerose aziende hanno dovuto limitare o interrompere la loro attività. Al contempo, le imprese svizzere hanno risentito di un forte calo della domanda dall'estero nonché di interruzioni delle catene di fornitura internazionali. La Segreteria di Stato dell'economia ha stimato la perdita di valore aggiunto durante la fase di attenuazione dei rischi attorno al 25 per cento del prodotto interno lordo, pari a circa 15 miliardi di franchi al mese di costi per l'economia nazionale. Se dovesse sopraggiungere una seconda ondata, simili limitazioni dell'attività economica interna comporterebbero costi ancora più alti: il rischio di un forte incremento della disoccupazione e dei fallimenti aziendali aumenterebbe sensibilmente, perché le riserve di liquidità delle imprese sono già state ampiamente utilizzate e l'indebitamento è aumentato. Per questa ragione, dal punto di vista economico è fondamentale che nel prosieguo vengano adottati provvedimenti meno radicali per far fronte all'epidemia di COVID-19.

### **3 Condizioni quadro giuridiche e competenze**

Il 19 giugno 2020, la situazione dichiarata «straordinaria» il 16 marzo 2020 dal Consiglio federale in conformità alla legge sulle epidemie torna «particolare». La responsabilità principale per la prevenzione e la risposta a un nuovo aumento dei casi di COVID-19 passa nelle mani dei Cantoni. Nella situazione particolare, il Consiglio federale può però ancora ordinare, sentiti i Cantoni, determinati provvedimenti elencati esaustivamente nella legge che di norma sarebbero di competenza cantonale. In una situazione particolare, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) coordina i provvedimenti della Confederazione, mentre l'esecuzione resta di competenza dei Cantoni.

## 4 Cardini dell'ulteriore risposta all'epidemia di COVID-19

### 4.1 Obiettivi

L'**obiettivo principale** consiste nell'evitare un nuovo netto e perdurante aumento dei casi e una seconda ondata. Soluzioni alternative, come una diffusione del contagio «controllata» tra la popolazione o una focalizzazione esclusiva sulla protezione dei gruppi particolarmente a rischio non sono considerate né ragionevoli né praticabili e, viste le esperienze di altri Paesi (ad es. la Svezia), secondo lo stato attuale delle conoscenze non paiono neppure efficaci.

Al contempo, occorre ridurre al minimo (obiettivi sussidiari) le ripercussioni sanitarie, sociali ed economiche negative dell'epidemia e una nuova limitazione dei diritti fondamentali.

### 4.2 Principi

Lo Stato deve attenersi al principio della proporzionalità nelle sue azioni. I provvedimenti ordinati devono pertanto essere sempre appropriati, necessari e nell'interesse pubblico. Valgono inoltre i principi seguenti.

- Approccio globale: l'effetto sulla società e sull'economia dei provvedimenti da adottare a livello cantonale e regionale (sovracantonale) ed eventualmente nazionale deve essere osservato da un punto di vista globale. Le esperienze tratte dalla prima ondata devono essere considerate in maniera sistematica al fine di contenere il più possibile i danni in termini di salute e di economia. L'accesso a un trattamento appropriato deve essere garantito a ogni persona malata. Le capacità del sistema sanitario vanno rafforzate di conseguenza. Al contempo, occorre evitare nel limite del possibile i danni diretti e indiretti provocati dai provvedimenti di lotta alla COVID-19.
- Approccio basato sull'evidenza: la scelta dei provvedimenti e delle raccomandazioni da adottare andrebbe nel limite del possibile fondata sull'evidenza scientifica e basata sul rischio. L'esperienza ha mostrato quanto è importante coinvolgere la scienza. Dove manca un'evidenza scientifica sufficiente, quando possibile e ragionevole andrebbe applicato il principio di prevenzione.
- Comunicazione e coinvolgimento della popolazione: in linea di principio, la popolazione ha compreso i rischi che un'infezione da SARS-CoV-2 comporta e ha sostenuto fattivamente i provvedimenti della primavera 2020. Lo scambio con la popolazione e il suo coinvolgimento vanno proseguiti affinché i cittadini contribuiscano nuovamente alla riuscita dei provvedimenti e al rafforzamento della responsabilità individuale. La comunicazione e la partecipazione vanno pertanto assicurate precocemente e in maniera appropriata.

### 4.3 La risposta a un nuovo aumento

L'approccio per la definizione dei provvedimenti di risposta si fonda sui quattro elementi seguenti.

- Regionalizzazione: i Cantoni che constatano un aumento del numero di casi e/o la comparsa di focolai locali devono affrontarli con provvedimenti appropriati e, se ne sono colpite intere regioni, in coordinamento con altri Cantoni e d'intesa con la

Confederazione. In molti casi questa soluzione dovrebbe rivelarsi più efficace ed efficiente dei provvedimenti disposti a livello nazionale.

- Provvedimenti specifici: in base alle esperienze della prima ondata sono da preferire i provvedimenti che si sono dimostrati particolarmente efficaci contro la diffusione di nuove infezioni o in un contesto specifico (ad es. scuola o manifestazioni). I provvedimenti che provocano disparità di trattamento tra imprese in concorrenza tra loro e che non sono chiaramente motivabili con la lotta all'infezione andrebbero evitati (neutralità concorrenziale).
- Differenziazione: diversamente da quanto successo all'inizio della prima ondata, oggi in vari ambiti si dispone di piani di protezione che possono essere adeguati e perfezionati in tempi brevi. Ciò consente di definire in modo differenziato i singoli pacchetti di provvedimenti. Con il ricorso flessibile a svariati tipi di provvedimenti (regole di comportamento, piani di protezione, chiusure ecc.) è possibile aumentare l'efficacia e l'efficienza della risposta all'epidemia.
- Suddivisione in tappe: durante la prima ondata, la suddivisione in tappe dei pacchetti, soprattutto nel quadro degli allentamenti, si è rivelata una soluzione valida e va mantenuta anche per la risposta futura all'epidemia di COVID-19.

È altresì importante evitare soluzioni isolate dal contesto internazionale. La procedura in Svizzera deve tenere conto della situazione pandemica globale e, dove possibile, necessario e ragionevole, essere armonizzata con quella dei Paesi limitrofi e dell'Unione europea. Questo vale soprattutto per l'intesa internazionale sui provvedimenti di base e di attenuazione dei rischi nel quadro degli organi di coordinamento esistenti in caso di forte aumento delle nuove infezioni o di focolai locali in regioni di frontiera.

## 5 Provvedimenti d'attuazione

La responsabilità principale di evitare o fronteggiare un nuovo aumento dei casi di COVID-19 o una seconda ondata è dei Cantoni. La Confederazione si limita a svolgere il ruolo attribuitole dalla legge nella situazione particolare (coordinamento, controllo dell'esecuzione, sostegno ai Cantoni ecc.).

La scelta dei provvedimenti deve orientarsi in base all'andamento epidemiologico. I possibili pacchetti sono tre: «provvedimenti di base», «provvedimenti cantonali e regionali di attenuazione dei rischi» e «provvedimenti nazionali di attenuazione dei rischi». I provvedimenti di base sono attuati per tutto il tempo in cui il SARS-CoV-2 costituisce una minaccia per la salute pubblica. In caso di persistente nuovo forte aumento del numero di casi, i pacchetti vanno cumulati. I provvedimenti del pacchetto precedente rimangono in vigore anche all'introduzione di quelli successivi fintantoché è possibile e ragionevole. Se il numero di infezioni diminuisce, i provvedimenti sono ritirati a tappe nell'ordine inverso.

### 5.1 Provvedimenti di base

Questo pacchetto comprende i provvedimenti elencati di seguito, che integrano e sostengono la responsabilità individuale dei cittadini, dei gruppi a rischio, delle imprese o degli istituti di formazione. Gli ultimi due possono in qualsiasi momento passare al lavoro da casa su base volontaria o rinunciare alle lezioni in presenza.

- Test e tracciamento dei contatti (interruzione delle catene di infezione con isolamento e quarantena) da parte dei servizi cantonali e con il ricorso all'app SwissCovid.

- Regole di comportamento (sulla base delle raccomandazioni in materia di igiene e distanziamento sociale dell'Ufficio federale della sanità pubblica [UFSP]).
- Piani di protezione per strutture, imprese e manifestazioni, eventualmente basati su prescrizioni della Confederazione.
- Provvedimenti accompagnatori (concernenti ad es. i mezzi di trasporto pubblici, come l'obbligo di indossare la mascherina) attuati da Confederazione, Cantoni o attori privati.
- Comunicazione (le campagne nei media nazionali, il sito Internet dell'UFSP e le attività della Confederazione sui social media sostengono le attività locali di informazione e comunicazione).
- Provvedimenti informativi della Confederazione alle frontiere (aeroporti, frontiere terrestri).
- Provvedimenti socioeconomici e politico-economici della Confederazione (ad es. la prosecuzione proposta nell'avamprogetto di legge COVID-19 di determinati provvedimenti volti ad attenuare le conseguenze della pandemia, come la specifica indennità di perdita di guadagno).

Nella misura in cui la legislazione non preveda altrimenti, l'adozione e l'implementazione di questi provvedimenti competono ai Cantoni. I disciplinamenti federali, come le regole di igiene e di distanziamento sociale oppure quelli concernenti la rilevazione di dati di contatto, possono semplificare e uniformare l'esecuzione cantonale (cfr. in proposito l'avamprogetto di ordinanza COVID-19 situazione particolare). I provvedimenti di base sono di importanza centrale in tutte le fasi di risposta all'epidemia (contenimento, attenuazione dei rischi, allentamento) a prescindere dalla gravità della situazione epidemica, alla quale vanno eventualmente adeguati. Il tracciamento dei contatti va ad esempio proseguito anche durante un'eventuale fase di attenuazione dei rischi, con il necessario potenziamento del personale per via dell'elevato numero di casi. L'obiettivo principale è tuttavia mantenere il numero di nuove infezioni a un livello basso a lungo termine con l'ausilio dei provvedimenti di base. Allo scopo, devono essere in particolare identificati e isolati rapidamente i nuovi casi, interrotte tempestivamente le catene di trasmissione, riconosciuti possibili «hotspot» (ad es. i centri di lavorazione della carne) e arginati con efficienza i focolai locali<sup>4</sup>.

Un provvedimento centrale è costituito dal classico tracciamento dei contatti eseguito dai servizi medici cantonali, in parte con il sostegno di organizzazioni partner esterne e coadiuvato dall'app SwissCovid. Nell'ottica di un nuovo aumento del numero di casi, i Cantoni sono invitati a:

- sviluppare (ulteriormente) piani propri per la gestione dei casi e dei contatti (provvedimenti strutturali e tecnici) sulla base dei principi elaborati dall'UFSP;
- organizzare al bisogno l'intervento di organizzazioni terze, come la Lega polmonare, la Croce Rossa e la Spitex oppure l'intervento (privo di incidenza sul mercato del lavoro) del servizio civile, assicurare la formazione del personale impiegato nel tracciamento dei contatti e garantire l'assistenza delle persone in isolamento e quarantena;
- assicurare un accesso a bassa soglia ai test diagnostici (ad es. tramite offerte supplementari, come centri di test, drive-in);
- organizzare al bisogno alloggi per le persone a cui sono stati ordinati l'isolamento o la quarantena e che non possono ottemperarvi al proprio domicilio.

È inoltre importante che i Cantoni si scambino le conoscenze ricavate dalla ricostruzione delle catene di trasmissione per consentire l'individuazione di schemi di contagio particolarmente frequenti e al bisogno l'adozione dei provvedimenti del caso.

---

<sup>4</sup> Cfr. anche: NCS-TF Strategy to control the epidemic of SARS-CoV-2 in Switzerland and protect lives and livelihoods (18.05.20).

## **5.2 Provvedimenti cantonali e regionali di attenuazione dei rischi**

I provvedimenti di attenuazione dei rischi a livello cantonale o regionale si fondano sulle esperienze della prima ondata. Per integrare i provvedimenti di base che continuano a restare in vigore esiste un ampio strumentario, che va dalla chiusura temporanea di singoli istituti di formazione o imprese in caso di focolai locali alla limitazione di determinate attività sull'intero territorio cantonale o nella regione colpita in caso di aumento generale del numero di casi.

Si ricorre a questi provvedimenti quando il numero di nuove infezioni nel Cantone o nella regione continua ad aumentare nonostante i provvedimenti di base. Valgono per l'intera popolazione, ma sono limitati geograficamente ai Cantoni o alle regioni che presentano un gran numero di nuove infezioni. In questi casi, occorre prestare attenzione a potenziali effetti collaterali indesiderati e ripercussioni sulle regioni non toccate dai provvedimenti.

È possibile che anche i provvedimenti di base debbano essere adattati se il numero di casi aumenta. Allo scopo, vanno verificati ed eventualmente completati o sostituiti quelli in vigore (ad es. piani di protezione per determinate aziende o per i mezzi di trasporto pubblici).

### **Provvedimenti nazionali di attenuazione dei rischi**

I provvedimenti nazionali di attenuazione dei rischi, come un nuovo divieto di grandi manifestazioni, la regolamentazione dell'approvvigionamento di materiale medico importante o le prescrizioni concernenti le capacità di ospedali e cliniche, completano quelli cantonali e regionali già adottati. Vi si ricorre nel caso in cui con questi ultimi non si riesca a contenere l'epidemia o se occorre rafforzarli adeguatamente. I sistemi d'informazione sulla situazione epidemiologica e il monitoraggio dell'esecuzione devono dunque trasmettere in tempi rapidissimi le informazioni affinché la Confederazione possa adottare tempestivamente i provvedimenti necessari a livello nazionale. Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per determinate regioni e/o estenderli a tutto il Paese se la situazione lo richiede. In determinati casi, può essere ragionevole ricorrere precocemente a provvedimenti di portata nazionale (ad es. divieto di grandi manifestazioni).

## 6 Provvedimenti per il monitoraggio dell'epidemia e altri provvedimenti preparatori

### 6.1 Sistema di indicatori

Per individuare un possibile nuovo aumento di infezioni da SARS-CoV-2 e per monitorare i provvedimenti adottati (monitoraggio dell'esecuzione), a intervalli regolari sono rilevati in particolare gli indicatori seguenti.

- Numero di nuove infezioni confermate: numero delle persone risultate ogni giorno positive al test per il SARS-CoV-2 a livello cantonale, regionale e, se necessario, anche locale. Un'eventuale inversione di tendenza può essere rilevata in modo affidabile soltanto dopo due-tre settimane.
- Numero di nuovi ricoveri in ospedale: numero delle persone che devono essere ricoverate a causa della COVID-19 (nuovi ricoveri). Occorre tenere conto di un ritardo di circa 20 giorni prima che un cambiamento nell'evoluzione dell'infezione si rifletta in questo indicatore.
- Numero di nuovi decessi: dall'inizio dei sintomi al decesso trascorrono in media 14 giorni. Il numero di nuovi decessi segue l'evoluzione dell'infezione con tre-quattro settimane di ritardo.
- Capacità degli ospedali: dati ripartiti per Cantone riguardanti i letti nei reparti di cure intense con e senza respiratori nonché i normali letti destinati a pazienti COVID-19. La quota di capacità libere è considerata un indicatore del grado di occupazione degli ospedali.
- Capacità cantonali per il tracciamento dei contatti: numero delle persone in isolamento o quarantena, nonché numero delle persone impiegate per garantire il tracciamento dei contatti e di quelle mobilitabili in aggiunta.
- Monitoraggio dell'esecuzione: indicatore della qualità dell'esecuzione che ha anche l'obiettivo di identificare, oltre all'andamento e alle tendenze dell'epidemia, possibili punti deboli o necessità d'intervento nell'attuazione dei provvedimenti ordinati dai Cantoni e dal Consiglio federale.

Altri strumenti, come la modellazione dell'andamento dell'epidemia (ad es. stima del tasso di riproduzione effettivo  $R_e$ ) possono contribuire al riconoscimento e alla valutazione di una tendenza o di un'inversione di tendenza durante l'epidemia.

Si rinuncia all'introduzione di un sistema con valori soglia definiti e relativi provvedimenti. Le situazioni epidemiologiche che richiedono provvedimenti da parte delle autorità sono troppo variabili perché sia possibile rappresentarle adeguatamente con un sistema del genere. Occorre piuttosto assicurare una valutazione continua da parte della Confederazione e dei Cantoni della situazione internazionale, nazionale, regionale e cantonale, e della situazione di minaccia sulla base degli indicatori e delle informazioni disponibili, e garantire un'azione rapida e appropriata in caso di necessità (ad es. inversione di tendenza dell'andamento epidemiologico, esecuzione insufficiente dei provvedimenti).

### 6.2 Provvedimenti preparatori

Per attuare con successo la strategia di risposta decentralizzata, la Confederazione e i Cantoni sono invitati a svolgere i necessari lavori preparatori nei settori seguenti.

- Garanzia dell'approvvigionamento: Confederazione e Cantoni devono garantire l'approvvigionamento con agenti terapeutici, medicinali e materiale di protezione necessari per il personale sanitario (ospedali, case di cura, strutture sanitarie ambulatoriali) e la popolazione (incl. le mascherine igieniche). I Cantoni sono di conseguenza esortati a costituire riserve per almeno 40 giorni nell'ottica di una ripresa dell'epidemia. Quale provvedimento sussidiario, la Confederazione deve avere le stesse quantità nei suoi magazzini. In questo modo, è possibile coprire il fabbisogno per un'ondata epidemica di 12 settimane.
- Concretizzazione dei pacchetti di provvedimenti: i pacchetti «provvedimenti cantonali e regionali di attenuazione dei rischi» e «provvedimenti nazionali di attenuazione dei rischi» vanno ulteriormente concretizzati.
- Provvedimenti alle frontiere: il 15 giugno 2020 è stato revocato l'inasprimento delle condizioni di entrata e dei controlli alle frontiere interne in tutto lo spazio Schengen. I provvedimenti concernenti l'entrata in Svizzera da Paesi terzi in vigore fino al 6 luglio 2020 dipendono dall'ulteriore evoluzione dell'epidemia e devono essere coordinati con quelli adottati dall'Unione europea, rispettivamente dai Paesi dello spazio Schengen.
- Concomitanza del virus SARS-CoV-2 e di altri agenti patogeni respiratori (tra cui virus dell'influenza): in vista dell'autunno/inverno, vanno approntate le annuali attività per la prevenzione dell'influenza stagionale e di altre infezioni respiratorie.
- Estensione dei sistemi d'informazione: per consentire una valutazione precisa della situazione, è necessario consolidare e dove necessario estendere i sistemi d'informazione e dichiarazione, in particolare per quanto concerne la rilevazione di dati in relazione al tracciamento dei contatti.
- Capacità del sistema sanitario: nell'ottica di un nuovo aumento dei casi, i Cantoni sono esortati a verificare e se necessario potenziare le capacità (anche in termini di personale) del sistema sanitario, in particolare nei reparti di cure intense e per il tracciamento dei contatti.

## 7 Conclusioni

Nel marzo del 2020, la drammatica evoluzione dell'epidemia ha indotto il Consiglio federale ad assumere rapidamente la gestione della situazione. L'organizzazione di crisi della Confederazione e i provvedimenti adottati dal Consiglio federale per far fronte all'epidemia di COVID-19 in Svizzera si sono per lo più dimostrati validi. Proprio tali provvedimenti hanno tuttavia imposto forti limitazioni a livello sociale ed economico, e chiesto molto alla popolazione.

In virtù delle informazioni scientifiche nel frattempo disponibili, delle esperienze acquisite durante la prima ondata e delle maggiori capacità, la situazione attuale non è più paragonabile a quella di inizio anno. Per questo motivo, la risposta all'epidemia di COVID-19 può basarsi su un nuovo approccio. Con il passaggio previsto il 19 giugno 2020 alla situazione particolare, la competenza della risposta all'ulteriore andamento dell'epidemia è in primis nelle mani dei Cantoni, chiamati in particolare a garantire un contenimento sistematico e a evitare così un nuovo aumento del numero di casi. La Confederazione interverrà ancora soltanto a titolo sussidiario, finché l'andamento dell'epidemia di COVID-19 lo consentirà.